

COD	D46
-----	-----



DELIBERAZIONE

15	PRES	22 FEB. 2012
NUM.	AREA	DATA

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

- Visto il Regolamento (CE) n. 696/1993 del Consiglio relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità, così come modificato dal Regolamento (CE) 1137/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Visto il Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il Regolamento (CE) n. 2186/1993 del Consiglio, e i relativi regolamenti (CE) attuativi n. 192/2009 e 1097/2010;
- Visto l'art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e successive modificazioni, che affida all'Istat l'esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale;
- Visto l'art. 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n.122 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», avente ad oggetto l'indizione ed il finanziamento del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, «nonché il 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit»;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 «Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica»;
- Visto il Programma statistico nazionale (PSN) 2011-2013, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 - «Approvazione del Programma statistico nazionale 2011-2013», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2011 - S.O. n. 181;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 «Elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013, per le quali, per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti» (G.U. n. 242 del 17 ottobre 2011);
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 «Elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013, per le quali, per l'anno 2011, la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322» (G.U. n. 242 del 17 ottobre 2011);
- Vista la preliminare deliberazione del 29 marzo 2011 per mezzo della quale il Consiglio dell'Istituto ha approvato le linee guida per la realizzazione del 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit, con particolare riguardo al relativo disegno organizzativo;
- Vista la seduta presso la Conferenza Unificata in data 19 gennaio 2012 nella quale sono state acquisite le Intese di cui al comma 2, lett. b) dell'art. 50 del decreto legge 78/2010 con la Conferenza Unificata, con il Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze;

EF

COD	D16
-----	-----



DELIBERAZIONE

15	PRES	22 FEB. 2012
NUM.	AREA	DATA

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

- Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali fornito ai sensi dell'art. 154 del decreto legislativo n. 196/2003, espresso in data 13 febbraio 2012, prot. 3633;
- Vista la seduta del Consiglio del 27 gennaio 2012 nella quale si è approvato il Piano Generale del 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit;

DELIBERA

l'adozione del Piano Generale del 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit.

PIANO GENERALE DEL 9° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI E CENSIMENTO DELLE ISTITUZIONI NON PROFIT

1. Finalità del Piano Generale di Censimento (PGC)

Il 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit è organizzato secondo le prescrizioni contenute nel presente Piano Generale di Censimento. Apposite circolari verranno emanate dall'Istat al fine di disciplinare aspetti di dettaglio e operativi. Nel territorio delle province di Trento e Bolzano l'esecuzione delle operazioni censuarie sarà regolata da apposite intese tra l'Istat e le competenti Province autonome, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, così come modificato dal D.P.R 24 marzo 1981, n. 228 e dal decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290.

Il censimento trova la sua fonte, a livello nazionale nell'art. 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122. La sua esecuzione avverrà secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 696/1993 del Consiglio del 15 marzo 1993, così come modificato dal Regolamento (CE) 1137/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 e dal Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, e dai relativi Regolamenti attuativi (CE) nn. 192/2009 e 1097/2010. Nell'ambito del censimento la rilevazione delle istituzioni non profit avverrà anche secondo i principi generali stabiliti da System of National Accounts¹, da Handbook on Non-Profit Institutions in the System of National Accounts² e da Manual on the Measurement of Volunteer Work³.

Il Piano Generale di Censimento è adottato previa acquisizione delle intese di cui alle lettere a), b), comma 2, dell'art. 50 citato, con la Conferenza Unificata, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Dipartimento della funzione pubblica e del parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali.

¹ European Communities, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations and World Bank, *System of National Accounts 2008*, New York, 2009. United Nations and others, *System of National Accounts 1993*, Brussels/Luxembourg, New York, Paris, Washington D.C., 1993.

² United Nations, Department of Economic and Social Affairs - Statistics Division, *Handbook on Non-profit Institutions in the System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F., No. 91, New York, 2003.

³ International Labour Organization, *Manual on the Measurement of Volunteer Work*, International Labour Office, Geneva, March 2011.



COD	D 16
-----	------

15	PRES	22 FEB. 2012
NUM.	AREA	DATA

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

2. Aspetti generali del censimento

2.1 Obiettivi, campo di osservazione e unità di rilevazione

Il 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit viene effettuato allo scopo di:

- fornire un quadro informativo statistico sulla struttura del sistema economico a livello di grande dettaglio territoriale;
- approfondire la conoscenza di specifici aspetti del sistema produttivo producendo insiemi informativi mirati a differenti sottopopolazioni di imprese e a specifici domini di analisi;
- consentire l'ampliamento, l'aggiornamento ed il miglioramento della qualità dei registri statistici delle imprese, delle istituzioni non profit e delle istituzioni pubbliche realizzati dall'Istat mediante l'integrazione di basi di dati di fonte amministrativa;
- favorire l'innovazione delle modalità di rilevazione e restituzione di informazioni statistiche tra il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e il sistema delle imprese.

Per raggiungere i predetti obiettivi, il censimento deve raccogliere informazioni e dati riferiti a diverse unità di rilevazione, adottando definizioni e classificazioni armonizzate, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento (CE) n. 696/1993 del Consiglio del 15 marzo 1993 così come modificato dal Regolamento (CE) 1137/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 e dal Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 e dai relativi Regolamenti attuativi (CE) nn. 192/2009 e 1097/2010, nonché le definizioni, nomenclature e classificazioni stabilite da:

- European system of national and regional accounts in the Community;⁴
- International Standard Classification of Occupations;⁵
- Regions in the European Union Nomenclature of territorial units for statistics;⁶
- Handbook on Non-profit Institutions in the System of National Accounts;
- Manual on the Measurement of Volunteer Work;
- Classificazione delle attività economiche (Ateco) 2007⁷;
- Classificazioni delle forme giuridiche delle unità legali⁸;
- Classification of the Functions of Government (Cofog);⁹

⁴ Council of the European Union, *European system of national and regional accounts in the Community*, Luxembourg, 1995. Council Regulation (EC) n. 2223/96 of 25 June 1996. Official Journal L 310, 30/11/1996 e successivi aggiornamenti, adeguamenti comunitari di SNA 2008 (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European system of national and regional accounts in the European Union of 20 December 2010 COM(2010)774 final).

⁵ International Labour Organization, *ISCO-08 International Standard Classification of Occupations*, Switzerland, March 2008. Commission Recommendation (EC) of 29 October 2009 on the use of the *International Standard Classification of Occupations (ISCO-08) 2009/824*.

⁶ Commission of the European Communities, *Regions in the European Union Nomenclature of territorial units for statistics NUTS 2006 /EU-27*, Luxembourg, 2007. Regulation (EC) n. 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003, on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS), OJ L 154, 21.6.2003.

⁷ Istat (2009), *Classificazione delle attività economiche (Ateco) 2007*, Metodi e Norme, n. 40/2009.

⁸ Istat (2006), *Classificazioni delle forme giuridiche delle unità legali*, Metodi e Norme, n. 26/2005.

COD	D 16
-----	------



DELIBERAZIONE

15	PRES	22 FEB. 2012
NUM.	AREA	DATA

**IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**

- Classification of the Purposes of (Private) Non-profit Institutions serving households (Copni)¹⁰.

Il campo di osservazione del censimento è costituito dalle unità istituzionali, dalle unità funzionali e dalle unità locali delle imprese, delle istituzioni pubbliche e delle istituzioni non profit appartenenti a tutti i settori della classificazione delle attività economiche Nace Rev. 2. Sono escluse dal campo di osservazione del 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit le unità istituzionali e le unità locali che svolgono le attività economiche elencate nel prospetto seguente.

Descrizione dell'attività	Codice NACE Rev. 2
Coltivazione di colture agricole non permanenti	01.1
Coltivazione di colture permanenti	01.2
Riproduzione delle piante	01.3
Allevamento di animali (limitatamente all'allevamento e alla riproduzione di struzzi, emù e conigli e all'apicoltura e produzione di miele e di cera d'api)	01.4
Attività mista (coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali)	01.5
Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta, limitatamente a: - attività di conservazione del territorio agricolo al fine di mantenerlo in buone condizioni agricole ed ecologiche - manutenzione del terreno al fine di mantenerlo in buone condizioni ambientali per uso agricolo	01.6
Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto	94.91
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	T
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	U

Il censimento rileva in ciascun Comune la consistenza numerica delle unità giuridico-economiche e delle loro unità locali, che esercitano la propria attività nei settori dell'industria, del commercio, dei servizi di alloggio e di ristorazione, dei trasporti e comunicazioni, del credito e assicurazione, delle attività di amministrazione pubblica, difesa e assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento e altre attività di servizi

⁹ Il System of National Accounts, di cui la Cofog è parte, è stato adottato dalla United Nations Statistical Commission alla sua XV sessione (Risoluzione 1 - SNA 1968) e alla sua XXVII sessione (Risoluzione 1993/5 - SNA 1993).

¹⁰ Cfr. nota precedente.

COD	D 16
-----	------



15	PRES	22 FEB. 2012
NUM.	AREA	DATA

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

nonché la silvicoltura, la pesca, le attività di supporto all'agricoltura e le attività successive alla raccolta¹¹.

Il censimento utilizza allo scopo i dati contenuti nei registri statistici e nelle fonti amministrative e, ove necessario, raccolti mediante questionari di censimento predisposti dall'Istat e distribuiti alle unità di rilevazione secondo criteri di campionamento, così da assicurare la migliore copertura sul territorio, contenere i costi di esecuzione e ridurre al minimo il disturbo statistico su imprese, istituzioni pubbliche e istituzioni non profit.

Le informazioni e i dati che costituiranno oggetto di rilevazione diretta presso le unità di rilevazione devono essere raccolti esclusivamente mediante gli appositi questionari predisposti dall'Istat. Per la raccolta dei dati è fatto divieto di utilizzare questionari, modelli e stampati diversi da quelli predisposti dall'Istat e di abbinare alla rilevazione censuaria altre indagini che non siano disposte dall'Istat.

Le unità di rilevazione del censimento sono:

- l'impresa: unità giuridico-economica che produce beni e servizi destinabili alla vendita e che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, ha facoltà di distribuire i profitti realizzati ai soggetti proprietari, siano essi privati o pubblici. Tra le imprese sono comprese, anche se costituite in forma artigiana: le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali, le società cooperative (ad esclusione delle cooperative sociali), i consorzi di diritto privato, gli Enti pubblici economici, le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi. Sono considerate imprese anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;
- l'istituzione non profit: unità giuridico-economica dotata o meno di personalità giuridica, di natura privata, che produce beni e servizi destinabili o non destinabili alla vendita e che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, non ha facoltà di distribuire, anche indirettamente, profitti o altri guadagni diversi dalla remunerazione del lavoro prestato ai soggetti che l'hanno istituita o ai soci. Secondo tale definizione, costituiscono esempi di istituzioni non profit: le associazioni, riconosciute e non riconosciute, le fondazioni, le cooperative sociali, i comitati. Rientrano tra le istituzioni non profit anche le organizzazioni non governative, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), i partiti politici, i sindacati, le associazioni di categoria, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
- l'istituzione pubblica: unità giuridico-economica la cui funzione principale è quella di produrre beni e servizi non destinabili alla vendita e/o di redistribuire il reddito e la ricchezza e le cui risorse principali sono costituite da prelevamenti obbligatori effettuati presso le famiglie, le imprese e le istituzioni non profit o da trasferimenti a fondo perduto ricevuti da altre istituzioni dell'amministrazione pubblica.

Le unità di rilevazione sono costituite dalle unità presenti nelle liste precensuarie delle imprese, delle istituzioni non profit e delle istituzioni pubbliche, predisposte dall'Istat utilizzando le informazioni contenute in archivi amministrativi e in registri

¹¹Ad esclusione delle attività di conservazione del territorio agricolo al fine di mantenerlo in buone condizioni agricole ed ecologiche e delle attività di manutenzione del terreno al fine di mantenerlo in buone condizioni ambientali per uso agricolo, già rilevate nel corso del 6° Censimento generale dell'agricoltura.

4

COD	116
-----	-----



15	PRES	22 FEB. 2012
NUM.	AREA	DATA

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

statistici, nonché dalle unità non incluse nelle suddette liste ma individuate nel corso delle operazioni di rilevazione.

Sono soggetti all'obbligo di risposta, di cui *infra* par. 5 del presente PGC, tutte le unità incluse nelle liste precensuarie, anche ove non rientranti nelle definizioni statistiche di impresa, istituzione non profit e istituzione pubblica soprariportate.

2.2 Metodi e tecniche di indagine

La data di riferimento del censimento è fissata al **31 dicembre 2011**. Le informazioni rilevate fanno riferimento a tale data, salvo quanto diversamente stabilito dalle istruzioni per la compilazione dei questionari di censimento che saranno impartite dall'Istat.

In accordo con quanto previsto dal PSN 2011-2013 e dal PSN 2011-2013, aggiornamento 2012-2013, il 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit si articola in tre rilevazioni sul campo: la rilevazione campionaria sulle imprese (PSN cod. IST-02359 per il 2011 e cod. IST-02490 per il 2012 e 2013); la rilevazione sulle istituzioni non profit (PSN cod. IST-02379); la rilevazione sulle istituzioni pubbliche (PSN cod. IST-02380).

La base informativa del censimento delle imprese e delle loro unità locali è costituita dai registri statistici sulle imprese e da tutte le fonti amministrative che possono contribuire ad arricchire l'archivio statistico prodotto. Ulteriori informazioni e dati necessari a perseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2.1 saranno rilevate dall'Istat presso le imprese mediante appositi questionari da distribuire a campioni di unità comprese nel campo di osservazione del censimento. Più in particolare la rilevazione campionaria sulle imprese sarà condotta con riferimento a tre sottopopolazioni, per ciascuna delle quali sarà adottata un'organizzazione fondata su piani di campionamento distinti e questionari differenti. La rilevazione campionaria sarà così articolata;

- rilevazione sulle unità locali delle imprese;
- rilevazione multiscopo sulle imprese;
- rilevazione multiscopo sulle unità complesse.

Per il censimento delle istituzioni non profit e il censimento delle istituzioni pubbliche l'Istat realizza le liste precensuarie attraverso l'integrazione di fonti amministrative a carattere generale, nonché di altre fonti amministrative e statistiche specifiche dei settori di pertinenza e rileva le informazioni e i dati necessari mediante appositi questionari.

L'Istat definisce il disegno di indagine, i contenuti informativi e i questionari delle rilevazioni censuarie. Definisce, altresì, le tre sottopopolazioni di riferimento della rilevazione campionaria sulle imprese.

L'Istat realizza e rilascia agli uffici di censimento, che costituiscono la rete di rilevazione di cui *infra* par. 3.1, il sistema informatico di gestione e monitoraggio della rilevazione, nonché il sistema di acquisizione dei questionari elettronici in data entry controllato per le rilevazioni. L'Istat organizza la rilevazione adottando tecniche di autocompilazione o intervista diretta e di restituzione multicanale dei questionari da parte delle unità di rilevazione. Sono previsti solleciti mirati per il recupero delle mancate risposte al fine di acquisire i questionari che non siano stati restituiti

COD	D 16
-----	------



15	PRES	22 FEB. 2012
NUM.	AREA	DATA

**IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**

spontaneamente dalle unità di rilevazione. I rilevatori verranno inviati sul campo per acquisire i questionari che non siano ancora stati restituiti spontaneamente.

Ulteriori aspetti tecnici e organizzativi delle rilevazioni censuarie verranno definiti dall'Istat mediante apposite circolari agli organi censuari e istruzioni alle unità di rilevazione.

3. Organizzazione delle rilevazioni censuarie

3.1 Organizzazione della rete territoriale e tempi di costituzione

Le rilevazioni attinenti al censimento vengono organizzate con riferimento a tre livelli territoriali: nazionale, regionale, provinciale. Esse sono affidate agli enti di seguito indicati, con specificazione dei compiti a ciascuno spettanti.

A livello nazionale

- **L'Istat** definisce gli aspetti organizzativi, tecnici e metodologici del censimento e sovrintende alle operazioni censuarie, ne assicura il monitoraggio e adotta le circolari, i provvedimenti e le misure necessarie per garantirne il buon andamento, elabora i dati, sia quelli di fonte amministrativa sia quelli raccolti mediante rilevazione diretta sulle unità di rilevazione, usa allo scopo idonei metodi di controllo e correzione, valida i dati raccolti dagli organi di censimento, esegue le stime campionarie necessarie, cura la diffusione dei risultati. L'Istat predispone il materiale censuario e in particolare i questionari di censimento, provvede alla comunicazione integrata nei confronti delle unità di rilevazione, assicura il rispetto del segreto statistico e la tutela della riservatezza delle informazioni personali acquisite presso i rispondenti.
- **L'Ufficio di statistica di Unioncamere** svolge attività di supporto connesse alla rilevazione multiscopo sulle imprese e alla rilevazione sulle istituzioni non profit. In particolare ad esso competono funzioni di collegamento delle attività degli Uffici Provinciali di Censimento. Collabora con l'Istat nelle attività di monitoraggio tecnico delle operazioni di censimento.

A livello regionale

- **L'Istat** sovrintende al funzionamento della rete territoriale mediante le proprie sedi territoriali (indicate nel seguito come **Uffici Regionali di Censimento - URC**), le quali avranno il compito di:
 - supervisionare la costituzione degli Uffici Provinciali di Censimento presso le CCIAA comprese nel territorio di competenza regionale;
 - supervisionare le procedure di selezione e nomina del personale addetto alla rilevazione multiscopo sulle imprese e alla rilevazione sulle istituzioni non profit;
 - coordinare e partecipare alla formazione del personale degli organi censuari per la rilevazione multiscopo sulle imprese e la rilevazione sulle istituzioni non profit;
 - controllare il regolare svolgimento delle operazioni censuarie nel territorio regionale di competenza per la rilevazione multiscopo sulle imprese e per la rilevazione sulle istituzioni non profit;

COD	D 16
-----	------



IS	PRES	22 FEB. 2012
NUM.	AREA	DATA

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

- utilizzare il Sistema di Gestione della Rilevazione predisposto dall'Istat, per le rilevazioni censuarie;
- monitorare l'andamento delle rilevazioni censuarie e intervenire nei casi di criticità;
- sovrintendere allo svolgimento della rilevazione sulle unità locali delle imprese e della rilevazione sulle istituzioni pubbliche, anche provvedendo ai solleciti e all'assistenza tecnica.

Nell'ambito di ciascun URC operano i **Responsabili Istat Territoriali (RIT)**. Per la rilevazione multiscopo sulle imprese e per la rilevazione sulle istituzioni non profit svolgono compiti di supporto, formazione e vigilanza nei confronti degli Uffici Provinciali di Censimento e delle società eventualmente delegate. I RIT, inoltre, partecipano alla rilevazione sulle unità locali delle imprese e svolgono attività di controllo e monitoraggio della rilevazione sulle istituzioni pubbliche, con i compiti e le funzioni che saranno specificate dall'Istat in apposite circolari.

A livello provinciale:

Ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) costituisce il proprio **Ufficio Provinciale di Censimento (UPC)** presso l'Ufficio di statistica, ove costituito, e al Responsabile dell'Ufficio di statistica sono attribuite, di norma, le funzioni di responsabile dell'UPC, cui fanno capo i rilevatori e i loro eventuali coordinatori. Le CCIAA che non hanno costituito l'Ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, attribuiscono le funzioni e i compiti di UPC a una struttura interna e attribuiscono le funzioni di suo responsabile a un funzionario dipendente dotato di adeguata professionalità ed esperienza nel campo delle funzioni statistiche. Esse possono anche devolvere le funzioni e i compiti di UPC all'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio.

Ai sensi dell'art. 50, comma 2, lett. a, le CCIAA possono incaricare dello svolgimento delle specifiche attività censuarie indicate ai successivi punti 3), 4), 6), 7), 8), 10) e 11), società strumentali del sistema camerale, create appositamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle Camere stesse, previa comunicazione all'Istat, e sulla base di appositi accordi tra Camera e società strumentale, da comunicare successivamente all'Ufficio di statistica dell'Unioncamere che ne terrà copia. In tal caso rimane ferma la responsabilità della CCIAA quale UPC sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo della tutela della riservatezza dei dati, in particolare per quanto attiene alla nomina del responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali.

Gli Uffici Provinciali di Censimento (UPC) possono, altresì, avvalersi dei rilevatori già operativi per il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, stipulando all'uopo una convenzione con il Comune capoluogo di provincia,

Gli UPC svolgono la rilevazione multiscopo sulle imprese e la rilevazione sulle istituzioni non profit. In particolare, le principali funzioni e compiti degli UPC sono i seguenti:

- 1) selezionare e nominare i rilevatori e i loro coordinatori, secondo criteri e tempi stabiliti da circolari dell'Istat;
- 2) organizzare e svolgere, in collaborazione con l'URC, l'attività di formazione ai rilevatori e ai loro coordinatori utilizzando i materiali predisposti dall'Istat;

COD	16
-----	----



15	PRES	22 FEB. 2012
NUM.	AREA	DATA

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

- 3) svolgere la rilevazione multiscopo sulle imprese secondo modalità e tempi disposti dal presente piano e dalle circolari dell'Istat;
- 4) svolgere la rilevazione sulle istituzioni non profit secondo modalità e tempi disposti dal presente piano e dalle circolari dell'Istat;
- 5) assicurare il buon andamento delle operazioni censuarie nel territorio di competenza;
- 6) utilizzare il Sistema di Gestione della Rilevazione predisposto dall'Istat per tutte le funzioni previste;
- 7) revisionare e registrare tramite il Sistema di Gestione della Rilevazione i questionari pervenuti per entrambe le rilevazioni di cui ai punti 3 e 4, secondo un piano di controllo definito dall'Istat;
- 8) risolvere eventuali incompatibilità fra risposte a quesiti diversi di uno stesso questionario;
- 9) monitorare l'andamento delle rilevazioni e intervenire nei casi di criticità;
- 10) gestire i solleciti alle unità non rispondenti;
- 11) ricorrere alla rilevazione diretta sul campo presso le unità non rispondenti tramite i rilevatori;
- 12) accertare eventuali casi di violazione dell'obbligo di risposta da parte di imprese o di istituzioni non profit;
- 13) confezionare e trasmettere il materiale censuario a conclusione delle rilevazioni;
- 14) redigere i documenti di rendicontazione dei costi sostenuti, secondo le modalità e i tempi stabiliti da apposita circolare dell'Istat;
- 15) monitorare e assicurare il buon andamento delle attività di cui ai precedenti punti 3), 4), 6), 7), 8), 10) e 11) eventualmente delegate alle società strumentali al sistema camerale.

Per le Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni di UPC saranno svolte dagli Uffici di statistica delle rispettive amministrazioni provinciali autonome, secondo quanto stabilito dalle apposite intese con Istat.

Gli Uffici Regionali di Censimento e gli Uffici Provinciali di Censimento debbono essere costituiti come organi di censimento secondo le modalità e nei tempi stabiliti dall'Istat mediante successiva circolare. Ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) darà comunicazione all'Istat dell'avvenuta costituzione di UPC.

3.2 Contributi agli organi di censimento

All'Ufficio di statistica di Unioncamere è assegnato un contributo forfetario onnicomprensivo di 150.000 euro, che sarà corrisposto dall'Istat entro il 30 aprile 2012.

Agli oneri derivanti dall'effettuazione del censimento le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che costituiscono l'Ufficio Provinciale di Censimento, provvedono nel limite delle risorse ordinarie dell'ente e del contributo Istat, in ogni caso nel rispetto dell'art. 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78

COD	D16
-----	-----



DELIBERAZIONE

15	PRES	22 FEB. 2012
NUM.	AREA	DATA

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n.122 e dei vincoli di finanza pubblica di cui alla vigente normativa. In particolare, due sono le rilevazioni che gli organi di censimento sono chiamati a svolgere, secondo i tempi e le modalità tecniche che saranno stabilite dall'Istat in apposite circolari e manuali:

- rilevazione multiscopo sulle imprese;
- rilevazione sulle istituzioni non profit.

Per tali attività censuarie sono previsti due diversi fondi da assegnare agli UPC:

- fondo di importo totale massimo pari a 4.580.000 euro, da distribuire come **contributo forfetario fisso per il funzionamento degli UPC**; il contributo viene ripartito tra UPC in funzione della complessiva numerosità delle unità di rilevazione iscritte nelle liste precensuarie della rilevazione multiscopo sulle imprese e della rilevazione sulle istituzioni non profit;
- fondo di importo totale massimo pari a 10.680.000 euro, da distribuire come **contributo forfetario variabile** legato alle attività di rilevazione; il contributo viene ripartito tra UPC in funzione del numero di unità rilevate e ponderate tramite l'applicazione dei seguenti pesi:
 - a) peso pari a 0,70 per ciascun questionario cartaceo auto compilato dall'unità di rilevazione **attiva** e restituito all'UPC competente per territorio, per lo svolgimento delle attività di registrazione, esecuzione del piano dei controlli, verifica presso l'unità di rilevazione di eventuali anomalie emerse dal piano dei controlli, correzione, validazione finale, ad eccezione dei casi di cui al punto d);
 - b) peso pari a 0,35 per ciascun questionario auto compilato via web dall'unità di rilevazione **attiva** e restituito all'UPC via web, per lo svolgimento delle attività di esecuzione del piano dei controlli, verifica presso l'unità di rilevazione di eventuali anomalie emerse dal piano dei controlli, correzione, validazione finale, ad eccezione dei casi di cui al punto d);
 - c) peso pari 0,20 per ciascuna unità in lista precensuaria che risulti fuori dal campo di osservazione, per ciascuna unità in lista precensuaria che abbia cessato o ceduto l'attività, anche a seguito di eventi di fusione o incorporazione, per ciascuna unità in lista precensuaria che risulti temporaneamente inattiva, nonché per ciascuna unità di rilevazione in lista precensuaria che risulti irreperibile, ad eccezione dei casi di cui al punto e);
 - d) peso pari a 2,40 per ciascun questionario acquisito dal rilevatore dell'UPC presso l'unità di rilevazione **attiva**, per lo svolgimento delle attività di individuazione dell'unità di rilevazione, compilazione diretta faccia a faccia, registrazione, esecuzione del piano dei controlli, verifica presso l'unità di rilevazione di eventuali anomalie emerse dal piano dei controlli, correzione e validazione finale;
 - e) peso pari a 1,10 per ciascuna unità di rilevazione rientrante in una delle casistiche di cui al punto c) e il cui esito sia stato accertato direttamente sul campo dal rilevatore dell'UPC.

Con apposita circolare l'Istat specificherà le circostanze in presenza delle quali ciascun UPC potrà svolgere le attività di cui ai precedenti punti d) ed e).

Il contributo forfetario fisso per il funzionamento degli UPC sarà corrisposto dall'Istat agli UPC entro il 30 aprile 2012.

COD	D16
-----	-----



15	PRES	22 FEB. 2012
NUM.	AREA	DATA

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Il contributo forfetario variabile sarà corrisposto dall'Istat agli UPC in due momenti distinti:

- entro giugno 2012, un anticipo pari al 40% di 10.680.000 euro ripartito tra UPC in funzione della complessiva numerosità delle unità di rilevazione iscritte nelle liste precensuarie della rilevazione multiscopo sulle imprese e della rilevazione sulle istituzioni non profit;
- entro dicembre 2013 il saldo ricalcolato in base all'effettivo numero di unità rilevate e in base al sistema di pesi di cui ai punti da a) ad e), al netto dell'anticipo già erogato.

4. Modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori e rilevatori

Tra il personale necessario ad espletare le operazioni censuarie demandate alla responsabilità degli UPC, assumono rilevanza le figure dei coordinatori e dei rilevatori.

4.1 Coordinatori

I compiti affidati ai coordinatori sono:

- coadiuvare i responsabili di UPC nella formazione dei rilevatori;
- fornire supporto tecnico e metodologico ai rilevatori;
- coordinare le attività di rilevazione;
- assegnare le unità di rilevazione ai rilevatori;
- coordinare la gestione dei solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti;
- monitorare l'andamento della rilevazione;
- riferire al responsabile dell'UPC e al RIT di competenza eventuali problemi emergenti;
- coordinare e controllare, anche attraverso il Sistema di Gestione della Rilevazione, i rilevatori nello svolgimento delle attività loro demandate specificate in apposite circolari e nel manuale della rilevazione che sarà redatto dall'Istat.

I coordinatori devono essere in possesso del diploma di laurea almeno triennale conseguito nelle seguenti classi di laurea: scienze della comunicazione, scienze politiche e delle relazioni internazionali, scienze dell'economia e della gestione aziendale, scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, scienze economiche, scienze giuridiche, scienze e tecniche psicologiche, scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, sociologia, statistica¹². Ove per la selezione dei coordinatori sia necessario il ricorso a procedure selettive o a elenchi preesistenti, costituiscono titolo preferenziale la comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche e di tenuta di registri e sistemi informativi sulle imprese e le istituzioni o di

¹²Decreto 22 ottobre 2004, n.270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509». Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n.270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali. Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 «Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi».

COD	D 16
-----	------



15	PRES	22 FEB. 2012
NUM.	AREA	DATA

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici e privati, e il possesso, nonché la capacità d'uso dei più diffusi strumenti informatici. È considerato, altresì, titolo preferenziale il diploma di laurea di secondo livello, il master, il dottorato di ricerca, pertinente alle classi di laurea elencate nonché i diplomi di laurea equipollenti del vecchio ordinamento.

Gli UPC affidano l'incarico di coordinatore prioritariamente a personale dipendente oppure, qualora questo non sia disponibile o non sia sufficiente, mediante una o più delle seguenti modalità: a) ricorso ad elenchi preesistenti ed efficaci formati tramite procedure selettive o altre forme previste dalle norme vigenti; b) procedure selettive per il reclutamento di personale esterno alle Pubbliche amministrazioni.

Qualora sia necessario reclutare il personale all'esterno, mediante le modalità di cui ai precedenti punti sub a) e sub b), la CCIAA o l'Unioncamere regionale, competenti per territorio, sono chiamati al rispetto della normativa in materia di lavoro flessibile, secondo quanto stabilito dall'art. 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122.

4.2 Rilevatori

I compiti affidati ai rilevatori sono:

- partecipare alle riunioni di formazione;
- effettuare un monitoraggio costante dell'andamento della rilevazione delle unità assegnate;
- verificare e risolvere i casi di unità inesitate (mancata consegna postale);
- effettuare il sollecito alle unità di rilevazione non rispondenti o nel caso di ritardo nella compilazione via web;
- registrare i questionari cartacei pervenuti;
- eseguire il piano di controllo stabilito dall'Istat sui questionari registrati;
- effettuare le verifiche presso le unità di rilevazione per la soluzione delle incompatibilità proposte dal piano di controllo;
- ripetere il piano di controllo fino a che il questionario non risulti privo di errori;
- ricorrere alla rilevazione diretta sul campo presso le unità non rispondenti.

Nel caso di unità di rilevazione che effettuano on line la compilazione del questionario spetta al rilevatore di:

- effettuare il sollecito all'unità di rilevazione in caso di ritardo nella conclusione della compilazione;
- effettuare le verifiche presso l'unità per la soluzione delle incompatibilità proposte dal piano di controllo;
- correggere nel questionario i dati errati a seguito delle verifiche effettuate.

I rilevatori devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore. Ove per la selezione dei rilevatori sia necessario il ricorso a procedure selettive o a elenchi preesistenti, costituiscono titolo preferenziale la capacità d'uso dei più diffusi

COD	516
-----	-----



15	PRES	22 FEB. 2012
NUM.	AREA	DATA

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

strumenti informatici e il possesso del diploma di laurea di primo livello,¹³ conseguito nelle seguenti classi di laurea: scienze della comunicazione, scienze politiche e delle relazioni internazionali, scienze dell'economia e della gestione aziendale, scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, scienze economiche, scienze giuridiche, scienze e tecniche psicologiche, scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, sociologia, statistica.

Gli UPC affidano l'incarico di rilevatore prioritariamente a personale dipendente oppure, qualora questo non sia disponibile o non sia sufficiente, mediante una o più delle seguenti modalità: a) ricorso ad elenchi preesistenti ed efficaci formati tramite procedure selettive o altre forme previste dalle norme vigenti; b) procedure selettive per il reclutamento di personale esterno alle Pubbliche amministrazioni.

Qualora sia necessario reclutare il personale all'esterno mediante le modalità di cui ai precedenti punti sub a) e sub b), la CCIAA o l'Unioncamere regionale, competenti per territorio, sono chiamati al rispetto della normativa in materia di conferimento degli incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, secondo quanto stabilito dall'art. 50 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. Obbligo di risposta, sanzioni e trattamento dei dati

L'art. 50 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 demanda al Piano Generale di Censimento l'individuazione dei soggetti tenuti all'obbligo di risposta e la definizione degli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonché gli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Le rilevazioni del 9° Censimento generale dell'Industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit sono iscritte nel PSN 2011-2013 e per esse è stabilito l'obbligo di risposta. Per il Censimento delle istituzioni pubbliche l'obbligo di risposta è sancito dall'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

I provvedimenti vigenti, contenenti rispettivamente l'elenco delle rilevazioni per le quali è previsto l'obbligo di risposta e l'elenco delle rilevazioni per le quali è prevista l'applicazione di sanzioni in caso di violazione dello stesso, sono: il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 «Elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013, per le quali, per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti» (GU n. 242 del 17 ottobre 2011); il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 «Elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013, per le quali, per l'anno 2011, la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322» (GU n. 242 del 17 ottobre 2011).

È fatto obbligo alle unità di rilevazione, menzionate nel paragrafo 2.1 del presente Piano e, in particolare, a tutte quelle incluse nelle liste precensuarie, di fornire tutti i dati loro richiesti mediante i questionari di rilevazione, anche ove esse non si considerino rientranti nelle definizioni statistiche di impresa, istituzione non profit e

¹³È considerato anche titolo preferenziale il diploma di laurea di secondo livello, il master, il dottorato di ricerca, pertinenti alle classi di laurea elencate al par. 4.1 nonché i diplomi di laurea equipollenti del vecchio ordinamento.



COD	516
-----	-----

15	PRES	22 FEB. 2012
NUM.	AREA	DATA

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

istituzione pubblica richiamate *supra* paragrafo 2.1. Sono altresì soggette all'obbligo di risposta le unità non incluse nelle suddette liste ma individuate nel corso delle operazioni di rilevazione.

Spetta agli Uffici Provinciali di Censimento eseguire, secondo modalità che saranno specificate dall'Istat con apposita circolare, l'accertamento delle violazioni dell'obbligo di risposta nei riguardi delle unità soggette alla rilevazione multiscopo sulle imprese e alla rilevazione sulle istituzioni non profit. L'Istat provvederà all'accertamento delle violazioni dell'obbligo di risposta per le unità soggette alla rilevazione sulle istituzioni pubbliche, alla rilevazione multiscopo sulle unità complesse e alla rilevazione sulle unità locali delle imprese.

6. Trattamento dati personali e tutela della privacy

I dati raccolti in occasione del censimento sono coperti dal segreto d'ufficio e dal segreto statistico, in conformità agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni. Le operazioni di censimento che richiedono il trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto della disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A.3 del decreto legislativo n. 196/2003).

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, titolare del trattamento dei dati personali è l'Istat. Responsabili del trattamento dei dati personali, per le operazioni di rispettiva competenza, sono il Direttore del Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici dell'Istat, il Direttore del Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche dell'Istat, il Direttore centrale dei dati amministrativi e dei registri statistici dell'Istat, i responsabili dell'Ufficio di statistica di Unioncamere, degli Uffici Regionali di Censimento e degli Uffici Provinciali di Censimento. Nello svolgimento dei trattamenti di dati personali rientranti nel proprio ambito di competenza, ciascun Responsabile del trattamento:

- assicura il rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui agli artt. 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- designa incaricati del trattamento dei dati personali, ai sensi e secondo le modalità indicate all'art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tutti i soggetti che a qualsiasi titolo collaborano al trattamento, impartendo loro istruzioni scritte, dirette a garantire il buon andamento delle attività censuarie ed il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela del segreto statistico, e vigilando sul loro operato;
- adotta, ai sensi degli artt. 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le misure di sicurezza di natura tecnica, logistica ed organizzativa idonee a prevenire rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, accessi non autorizzati e trattamenti non conformi alle finalità della raccolta;
- garantisce l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I responsabili degli Uffici Provinciali di Censimento assicurano, inoltre:

COD	D 16
-----	------



IS	PRES	22 FEB. 2012
NUM.	AREA	DATA

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

- che le operazioni di raccolta dei dati si svolgano nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale;
- che sia resa agli interessati idonea informativa, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Specifiche indicazioni sui comportamenti e sulle misure da adottare per garantire la conformità delle operazioni censuarie alla normativa in materia di protezione dei dati personali saranno fornite dall'Istat nell'ambito delle circolari e delle istruzioni indirizzate agli organi di censimento e agli altri soggetti coinvolti nella rilevazione e in sede di formazione.

7. Diffusione e comunicazione dei risultati del censimento

I risultati del censimento verranno diffusi dall'Istat, anche con frequenza inferiore alle tre unità, con l'unica esclusione dei dati di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo quanto disposto dall'articolo 50, comma 2, lett. c) del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 cit.

La diffusione dei dati sarà eseguita dall'Istat utilizzando in prevalenza strumenti informatici (data warehouse) e riservando alla pubblicazione su supporto cartaceo solo approfondimenti su argomenti tematici. I contenuti informativi, i tempi e le procedure di rilascio dei dati saranno specificate nel Piano di diffusione dei dati che sarà reso disponibile dall'Istat entro ottobre 2012.

Ai sensi dall'articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 la comunicazione dei dati censuari a titolo gratuito e su supporto informatico, viene effettuata come di seguito specificato.

Agli enti del Sistema Statistico Nazionale la comunicazione dei dati censuari, nel rispetto dei principi stabiliti dalla vigente normativa in materia di riservatezza, è effettuata dall'Istat in conformità alle previsioni di cui all'articolo 50 sopracitato e secondo le modalità previste dall'articolo 8 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica svolti nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale e dalla direttiva 20 aprile 2004, n. 9 del Comstat.

Per quanto concerne gli organismi di censimento, i dati elementari privi di identificativi relativi alle singole unità di rilevazione per territorio di rispettiva competenza e necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, vengono comunicati, previa richiesta all'Istat, nel rispetto di quanto stabilito dal sopracitato articolo 50 e dalla normativa in materia di trattamento di dati a scopo statistico.

Con apposita circolare l'Istat provvederà a fornire ulteriori specificazioni in ordine alle modalità e ai tempi di comunicazione dei dati censuari.

IL PRESIDENTE

(Prof. Enrico Giovannini)